

agents de se faire *représenter* par des sous-agents, reconnaît déjà implicitement à ceux-ci la qualité de mandataire de l'agent principal ; l'art. 6 ajoute que les agents sont responsables personnellement, vis-à-vis des autorités, de la gestion de leurs sous-agents, et l'art. 8 prévoit que les agents sont tenus de faire au Conseil fédéral les communications qu'il réclame au sujet de tous les contrats qu'ils passent, et par conséquent aussi de ceux conclus en leur nom par leurs sous-agents. En outre le Conseil fédéral, dans le règlement d'exécution du 10 Juillet 1888, pour la loi fédérale du 22 Mars même année concernant les opérations des agences d'émigration, se réserve de révoquer les sous-agents qui feraient des opérations d'émigration pour leur propre compte. (V. dit règlement art. 22 litt. c.)

Il résulte de ce qui précède que les contrats liés par les sous-agences le sont au nom de l'agence principale, seule responsable de leur exécution. Les contrats passés à Lausanne sont ainsi conclus au nom de l'agence Rommel et C<sup>ie</sup>, et dans ces circonstances, la sous-agence administrée par E. Ruffieux réunit bien tous les caractères d'une succursale, soit filiale de l'établissement principal. Cette situation ressort d'ailleurs des annonces de l'agence Rommel et C<sup>ie</sup> elle-même, produites au dossier, laquelle désigne une de ses sous-agences sous la dénomination de « succursale. »

3° Dans ces conditions et vu la jurisprudence constante mentionnée ci-dessus, il y a lieu de reconnaître que le fisc vaudois était en droit de soumettre à l'impôt les bénéfices réalisés par la sous-agence, soit succursale de l'agence d'émigration Rommel et C<sup>ie</sup> à Lausanne.

La dite maison étant toutefois astreinte à payer à son siège à Bâle l'impôt sur la totalité de son revenu, soit de ses bénéfices, il naît de ce chef une double imposition et il se justifie, pour la faire disparaître, d'autoriser les recourants, conformément à la conclusion subsidiaire formulée par le recours et par l'Etat de Bâle, à déduire de la somme totale des revenus pour lesquels ils étaient imposés jusqu'ici à Bâle, la part de ces revenus provenant de la sous-agence de Lausanne.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

La conclusion principale du recours est écartée ; la conclusion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rommel et C<sup>ie</sup> sont autorisés à déduire, de la somme de leur revenu imposé à Bâle, la part du dit revenu provenant de la sous-agence de Lausanne.

6. *Sentenza del 21 giugno 1889 nella causa  
Baumann e C<sup>i</sup>.*

A. La ditta Baumann e C<sup>i</sup>, domiciliata a Lucerna, vi esercita un commercio di coloniali, formaggi, ecc. all'ingrosso, per il quale è anche tenuta al pagamento d'ogni imposta comunale e cantonale sulla sostanza e sulla rendita, in conformità di quella legislazione. Un suo commesso percorre frequente, con campioni, il cantone Ticino e vi stipula numerose vendite di merci, che sono poi trasportate a domicilio da certi Tresch, in Bellinzona, e Bacchi, in Locarno ; questi s'incaricano eziandio di tenere provvisoriamente in deposito, nei loro magazzini, quelle altre merci di spettanza della ditta che non trovano immediata destinazione.

B. Ravvisando in codeste operazioni della ditta Baumann l'esercizio, sul territorio dei comuni rispettivi, della mercatura a' sensi delle leggi ticinesi 7 dicembre 1861, 1° dicembre 1875 e relativo regolamento del 16 dicembre stesso anno, le municipalità di Bellinzona e Locarno l'inscrissero nel ruolo degli esercenti Industria e Commercio e le imposero per l'anno 1888 una tassa di 37 fr. 20 c. + 6 fr. 50 c. la prima, di 14 fr. 85 c. + 15 fr. 75 c. la seconda. Minacciati di sequestro per il caso in cui persistessero nel rifiuto del pagamento di detta tassa, i sigg. Bacchi e Tresch ne versarono l'importo all'esattore di Locarno e ne fecero deposito a Bellinzona. Ma la ditta,

che vi si era formalmente opposta si aggravò simultaneamente, con atto 20 ottobre 1888, al Consiglio di Stato del cantone Ticino per la ragione che essa non tiene in questo alcun domicilio, che i sigg. Tresch e Bacchi non sono nè suoi rappresentanti nè suoi impiegati ma semplici camionneurs-speditori e che essa paga già tutte le tasse d'industria e commercio, di mercimonio, di capitale, ecc., di cui possa essere colpita al suo vero ed unico domicilio in Lucerna.

C. Sentite le osservazioni dei municipii di Bellinzona e di Locarno, tendenti a far dichiarare il ricorso della ditta Baumann destituito di fondamento, il Governo ticinese lo respinse con sua risoluzione del 3 gennaio 1889, nella quale espone fra altro i seguenti considerandi: « Alla tassa di mercimonio comunale ed alla tassa cantonale d'industria e commercio vanno soggetti tutti gli esercizi d'industria e di commercio esistenti nel cantone, e rispettivamente nei comuni, senza alcuna considerazione alla circostanza di fatto se i proprietari di detto esercizio tengono, o meno, domicilio nel cantone, o nei rispettivi comuni, o conducono essi direttamente tali esercizi od al mezzo di loro rappresentanti. Ora dalle dichiarazioni delle municipalità di Bellinzona e Locarno nonchè dalle confessioni della stessa ditta ricorrente, appare che i sigg. Tresch e Bacchi, quali rappresentanti della ditta Baumann e C<sup>i</sup> fanno atti di mercatura nel cantone e risp. nelle città di Bellinzona e Locarno e vi vendono la merce ad essa ditta spettante e depositata presso di loro. Chè se la ditta paga a Lucerna le tasse per l'esercizio colà del suo commercio e della sua industria, ciò non la esentua dal pagare le imposte anche nel cantone Ticino per quel commercio che ivi esercita a mezzo dei suoi rappresentanti; nè con questo pagamento d'imposta a Lucerna e nel Ticino essa si trova aggravata di una doppia imposta vietata dalla costituzione, perchè l'oggetto imponibile è diverso, pagando essa nel cantone di Lucerna per gli atti d'industria e di commercio che *colà* sono esercitati e pagando nel Ticino per quelli che *qui* esercita. »

D. Contro questa risoluzione la ditta Baumann ricorre, con sue memorie del 14 e 17 gennaio 1889 al Tribunale federale

e domanda che venga fatto obbligo al Governo del cantone Ticino di astenersi dalla doppia imposta che vorrebbe mettere a di lei carico, adducendo in sostanza il riflesso che segue: « La nostra ditta ha sua sede e domicilio in Lucerna, dove paga tutti i tributi inerenti al proprio commercio. Da circa 7 anni essa fa visitare da viaggiatori i suoi clienti nel cantone Ticino, dove non tiene nè domicilio, nè succursale, nè rappresentanti o impiegati, non potendosi considerare come tali i sigg. Tresch a Bellinzona e Bacchi a Locarno, i quali fanno per essa unicamente l'ufficio di speditori o camionneurs e non hanno facoltà di vendere o di riscuotere checchessia per la ditta, ma devono e possono soltanto consegnare al domicilio dei singoli clienti le merci a questi vendute direttamente dalla ditta o dal suo viaggiatore. »

E. Nella sua risposta del 16 marzo p. p., il Consiglio di Stato del cantone Ticino, pur riconoscendo di essere incorso in un errore, allorquando esponeva nella querelata risoluzione che la ditta ricorrente riconosceva essa medesima, essere i sigg. Tresch e Bacchi suoi « rappresentanti, » dichiara che « ciò nulla toglie per altro alle ragioni da lui addotte e per le quali esso ha creduto respingere quel ricorso, stantechè se i sigg. Tresch e Bacchi « non sono rappresentanti della casa » Baumann e C<sup>i</sup>, sono però suoi *incaricati*, come è detto » nel ricorso 14 gennaio, lo che equivale a rappresentanti. » Ma prescindendo anche da ciò, esso continua, sta sempre » il fatto che i sigg. Baumann e C<sup>i</sup> tengono nel Ticino, e più » precisamente a Locarno e Bellinzona, depositi di merci che » essi vendono nel Ticino e ne fanno la consegna al mezzo » dei prefati loro incaricati Tresch e Bacchi. Dagli atti an- » nesi appare accertato in modo indiscutibile che i sigg. Bau- » mann e C<sup>i</sup> esercitano, qui, se non direttamente, almeno » indirettamente, al mezzo d'interposte persone, un vero » commercio che, a termini dell'art. 2 della legge 1° dicem- » bre 1875 e dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1861 sulle » taglie comunali, va soggetto alla tassa di mercimonio co- » munale e d'industria e commercio. Che la ditta Baumann » sia domiciliata piuttosto a Lucerna che nel Ticino, nulla

» interessa nella presente vertenza, giacchè qui si tratta di  
 » vedere se essa tiene deposito di merci nel nostro cantone  
 » e se quivi vende e consegna detta merce. Ora su questa  
 » circostanza di fatto il nostro avversario nulla oppone, anzi  
 » ammette la circostanza stessa. E stando così la cosa è  
 » evidente che la ditta stessa debba al pari di chiunque  
 » altro esercita un commercio nel cantone sottoporsi alle  
 » tasse che colpiscono gli atti di mercatura. Nè si può op-  
 » porre che la ditta Baumann eserciti solo atti di commis-  
 » sione, limitandosi a mandare nel cantone un suo rappre-  
 » sentante con campioni ad assumere comandi, perchè dagli  
 » atti e dalla stessa confessione dell'avversario emerge che  
 » questi tiene sempre nel cantone depositi o magazzini di  
 » merci che vengono poi consegnate mano mano che si ven-  
 » dono. E neppure vale l'osservazione che la ditta ricorrente  
 » non paga affitto di magazzino, perchè se essa non ha in  
 » locazione dai sigg. Tresch e Bacchi i magazzini, sta però  
 » che la sua merce si trova depositata nei magazzini dei suoi  
 » incaricati suddetti, ai quali corrisponde un congruo com-  
 » penso che va a retribuirli, non solo dell'opera personale che  
 » prestano, ma anche dell'uso che essa fa dei loro locali. »

*F.* Nei rispettivi allegati di replica e duplica entrambe le parti riproducono quindi, sotto diversa forma, i medesimi argomenti già messi innanzi come sopra è detto nel ricorso e nella risposta, insistendo nelle reciproche conclusioni, senza però porre sufficientemente in chiaro il vero carattere, di fatto e di diritto, ell'opera prestata dai sig. Tresch e Bacchi nei loro rapporti con la ditta ricorrente e coi clienti di questa nel cantone Ticino. Laonde il giudice federale delegato all'istruttoria della causa, con suo ufficio del 6 andante giugno, invitò, sulla scorta dell'art. 61 § 2 della legge organica giudiziaria federale, la ditta ricorrente ad insinuare in atti, per la dilucidazione di tal punto, la propria corrispondenza coi prefati sigg. Tresch e Bacchi : ciò che fu fatto.

*Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° Siccome fu già dal Tribunale federale riconosciuto a più riprese, segnatamente con le sue sentenze dei 16 luglio 1881

e 22 marzo 1884 nelle cause Wanner e Ruepprecht e C<sup>i</sup> (Racc. off., VII p. 445 ss., X, p. 16, 2° cons°), la disposizione dell'art. 46 § 2 della costituzione federale che vieta la doppia imposta, mira ad impedire ogni e qualunque imposizione di un ente patrimoniale da parte di un cantone che non ne ha, giusta i principii di diritto federale la facoltà, senza che occorra prendere in considerazione se il cantone autorizzato invece a farlo esiga realmente o non esiga dei balzelli su questo medesimo ente. Egli è dunque indifferente che Baumann e C<sup>i</sup> siano, come appare dai loro allegati e dagli atti di causa, effettivamente astretti a pagare a Lucerna, sede del loro principale stabilimento, le imposte concernenti il reddito intero della loro azienda. Ciò che importa, ciò che è decisivo per l'attuale contestazione è solo di sapere se, riguardo a questo reddito e conformemente ai surricordati principii del diritto federale, la ditta ricorrente sia soggetta esclusivamente alla sovranità tributaria del cantone di Lucerna, oppure se spetti anche al cantone Ticino il diritto d'imporre aggravii a causa del commercio che essa esercita entro i limiti del suo territorio.

2° Ora, secondo la pratica costante delle autorità federali, la soluzione di cosiffatto quesito dipende essenzialmente dalla constatazione di fatto se la ditta Baumann e C<sup>i</sup> posseggia o no nel cantone Ticino una filiale o succursale. E la risposta vuol essere negativa. Riconosce bensì la ricorrente stessa che « fa degli affari » nel Ticino e non contesta neppure che tiene a Bellinzona ed a Locarno dei depositi di merci, specialmente di zucchero. Ma queste circostanze non bastano punto per soggettarla alla sovranità del fisco ticinese (V. la sentenza 24 maggio 1879 nella causa Gerber, Racc. off. V, p. 146, 3° cons°), attesochè non valgano a costituire da sole, — in mancanza di qualsiasi banco, rappresentante o impiegato a tal uopo, — un altro centro della sua attività commerciale. Per ciò che riguarda in particolare i rapporti dei sigg. Tresch e Bacchi, a Bellinzona ed a Locarno, da una parte, con la ditta ricorrente e, dall'altra, co' suoi clienti nel Ticino, la corrispondenza e i conti prodotti da Baumann e C<sup>i</sup> (V. lett. *F* dei fatti) non lasciano sussistere il benchè menomo dubbio

circa la verità delle allegazioni in argomento del ricorso. Si eruisce difatti da queste carte in modo irrefragabile che Tresch e Bacchi non hanno mai fatto — di fronte a Baumann e C<sup>i</sup> — altro ufficio se non quello di vetturali (camionneurs) o depositarii, che non furono mai incaricati di trattare coi clienti della ditta di Lucerna, — la quale stipulava essa medesima o si faceva rappresentare all'uopo esclusivamente dal proprio viaggiatore Roberti, nè di riscuotere il prezzo delle merci che trasportavano a domicilio per ordine di detta Casa, e che ogni operazione relativa a commercio di questa fu sempre fatta e si fa direttamente a o da Lucerna stessa.

3° In cosiffatte condizioni la pretesa messa innanzi dalle municipalità di Bellinzona e Locarno ed appoggiata dal governo ticinese riveste sicuramente i caratteri di una doppia imposta contraria all'art. 46 § 2 della costituzione federale, inquantochè tende a colpire di tassa un ente, il reddito d'un commercio, che è già legittimamente imposto dal fisco di un altro cantone, epperò il ricorso appare come fondato. Siccome poi i vetturali Tresch e Bacchi non hanno soddisfatto *spontaneamente* a codesta pretesa, ma solo dopo che le merci di Baumann e C<sup>i</sup> erano state eventualmente minacciate di sequestro, mentre la ditta ricorrente ha, dal canto suo, protestato sì tosto e formalmente contro la pretesa medesima, così conviene fare in concreto caso applicazione della pratica costante delle autorità federali per imporre al cantone Ticino l'obbligo di restituire ad essa ricorrente le imposte o tasse che le municipalità di Bellinzona e di Locarno hanno, come sopra è detto, indebitamente esiguite.

Consequentemente,

Il Tribunale federale  
pronuncia :

Il ricorso è fondato ed il fisco del cantone Ticino tenuto a restituire alla ditta Baumann e C<sup>i</sup> di Lucerna le imposte che i signori Tresch e Bacchi hanno pagato o depresso presso i municipii di Bellinzona e di Locarno per l'esercizio dell'anno 1888.

### III. Pressfreiheit. — Liberté de la presse.

7. Urtheil vom 15. Februar 1889 in Sachen  
Redaktion des „Vaterland“.

A. Durch zwei in Nr. 264 und 265 des in Luzern erscheinenden Zeitungsblattes „Vaterland“ vom 15. und 16. November 1887 unter dem Titel: „Aus Schaffhausen“ veröffentlichte Artikel erachtete sich Friedrich Brubel, damals christkatholischer Pfarthelfer in Rheinfelden, nunmehr Pfarrer in Zürich, in seiner Ehre verletzt; er lud daher nach Maßgabe der luzernischen Gesetzgebung, nach welcher Injurienstreitigkeiten in der Form des Civilprozesses zu behandeln sind, die Redaktion des „Vaterland“ vor das Vermittleramt Luzern. Vor dem Friedensrichter und noch durch spätere besondere Erklärung verweigerte die Redaktion des „Vaterland“ die Nennung des Einsenders der betreffenden Artikel. F. Brubel erhob daher gerichtliche Klage gegen die Redaktion des „Vaterland“, indem er die Anträge stellte: „1. Die Beklagte sei schuldig der Beleidigung und Verläumdung des Klägers und sei dafür angemessen zu bestrafen; 2. Die Ehre des Klägers sei richterlich gewahrt, die Ehrenkränkung aufgehoben; 3. Der Kläger sei berechtigt, das Urtheil auf Kosten der Beklagten einmal im „Vaterland“ und einmal im „Schaffhauser Intelligenzblatt“ zu publiziren; 4. Dem Kläger seien die Rechte auf Schadenersatz gewahrt; 5. Die Beklagte trage alle Kosten.“

Im ersten Verhandlungstermine erklärte nun aber Fürsprech Dr. Zemp Namens der klagten Redaktion, der Einsender der fraglichen Zeitungsartikel sei Kaplan Ignaz Weber in Schaffhausen; dieser übernehme die Verantwortlichkeit für dieselben und es sei daher der Prozeß gegen diesen, nicht aber auch gegen die Redaktion des „Vaterland“ zu führen. In diesem Sinne werde eine Wänderung der Parteianschreibung verlangt. Der Kläger widersetzte sich diesem Begehren. Das Bezirksgericht Luzern setzte den Entscheid über die Wänderung der Parteianschreibung